

DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n. 48

Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo lavoro. (23G00057)

(GU n.103 del 4-5-2023)

Vigente al: 5-5-2023

Capo I

Nuove misure di inclusione sociale e lavorativa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1994, n. 1124, recante «Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali»;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante «Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Disposizioni generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze nelle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, re «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensionamento convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», e in particolare l'articolo 1, commi 318 e 321;

Visto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure nazionali di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di lavoro, di formazione e di istruzione, di politica attiva, nonché di inserimento sociale;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare l'azione di Governo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di contrastare il crescente numero di infortuni sul lavoro e di intervenire per migliorare e ampliare il relativo sistema di tutele, anche economiche, dei lavoratori;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di orientare l'azione di Governo in materia di rafforzamento dell'attività ispettiva, per garantire il contrasto alle frodi nell'applicazione delle nuove misure di contrasto all'esclusione sociale, implementare il sistema di controllo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e per una efficace lotta al lavoro sommerso e caporalato;

Ritenuta infine la straordinaria necessità e urgenza di introdurre norme di regolazione della materia dei contratti e dei rapporti di lavoro, per favorire l'accesso al mondo del lavoro, semplificare le procedure contrattuali e risolvere criticità in materia di previdenza pensionistica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata in riunione del 1° maggio 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, per lo sport e i giochi, del turismo, della salute, per la pubblica amministrazione, per

famiglia, la natalita' e le pari opportunita' e per le disabili

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Assegno di inclusione

1. E' istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'Assegno di inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla poverta', fragilita' e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonche' di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.

2. L'Assegno di inclusione e' una misura di sostegno economico di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei beneficiari e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione lavorativa.

Art. 2

Beneficiari

1. L'Assegno di inclusione e' riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessita' di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilita', definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonche' di componenti minorenni o con almeno sessant'anni di eta'.

2. I nuclei familiari di cui al comma 1, devono risultare idonei al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti:

a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, il richiedente deve essere cumulativamente:

1) cittadino dell'Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

2) al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;

3) residente in Italia. Tale requisito e' esteso ai componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4;

b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo fam. del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

1) un valore dell'indicatore di situazione econ. equivalente, di seguito ISEE, in corso di validita', non superiore a euro 9.360; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

2) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza; la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 e moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza. Il presente requisito anagrafico di 67 anni è adeguato agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2010, n. 122, ed è da intendersi come tale ovunque ricorrano le condizioni del presente Capo. Dal reddito familiare, determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, sono detratte le prestazioni assistenziali incluse nell'ISEE e sommati tutti quelli in corso di godimento, che saranno rilevati nell'ISEE, da parte degli altri componenti, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel reddito familiare di cui al presente articolo non sono, inoltre, incluse le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell'ISEE in corso di validità fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 in materia di ISEE con decorrenza. Nel calcolo del reddito familiare di cui al presente articolo non sono computate le somme percepite a titolo di Assegno di inclusione, Reddito di cittadinanza ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà. I compensi di lavoro sportivo nel settore del dilettantismo che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non costituiscono reddito imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000, sono inclusi nel valore del reddito familiare di cui al presente articolo ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare;

3) un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai sensi dell'ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini IMU superiore a euro 150.000, non superiore ad euro 30.000;

4) un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai sensi dell'ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di

2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori 1.000 per ogni minorenni successivo al secondo; i predetti massimi sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilita' e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilita' grave o di non autosufficienza, definite a fini ISEE, presente nel nucleo;

c) con riferimento al godimento di beni durevoli e ad indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:

1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilita' di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e motoveicoli per cui e' prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilita' ai sensi della disciplina vigente;

2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilita' di navi e imbarcazioni di cui al l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2005, n. 171, nonche' di aeromobili di ogni genere come definiti nel Codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1943, n. 327;

d) per il beneficiario dell'Assegno di inclusione, la mancanza di sottoposizione a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, nonche' la mancanza di sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, come indicato nell'articolo 8, comma 3.

3. Non ha diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare con un componente, con gli obblighi indicati all'articolo 6, comma 1, che risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonche' la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 2), corrispondente a una base di garanzia di inclusione per le fragilita' che caratterizzano il nucleo, e' pari a 1 ed e' incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,3, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilita' grave o non autosufficienza:

a) di 0,5 per ciascun altro componente con disabilita' o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

b) di 0,4 per ciascun altro componente con eta' pari o superiore a 65 anni;

a 60 anni;

c) di 0,4 per un ciascun altro componente maggiorenne con cui di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5;

d) di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;

e) di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.

5. Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti il nucleo familiare per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a carico pubblico. Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare nei periodi di interruzione della residenza in Italia ai sensi del comma 10.

6. Ai fini del riconoscimento dell'Assegno di inclusione, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e si applicano le seguenti disposizioni:

a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora autorizzati a risiedere nella medesima abitazione;

b) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare, definito ai fini ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione.

7. Nel valore dei trattamenti assistenziali, di cui al comma 1, lettera b), numero 2), non rilevano:

a) le erogazioni relative all'assegno unico e universale;

b) le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;

c) le specifiche e motivate misure di sostegno economico di carattere straordinario, aggiuntive al beneficio economico dell'Assegno di inclusione, individuate nell'ambito del progetto personalizzato a valere su risorse del comune o dell'area territoriale;

d) le maggiorazioni compensative definite a livello regionale e le componenti espressamente definite aggiuntive al beneficio economico dell'Assegno di inclusione;

e) le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento dei tributi;

f) le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.

8. I redditi e i beni patrimoniali eventualmente non considerati nell'ISEE sono dichiarati all'atto della richiesta del beneficio valutati a tal fine.

9. L'Assegno di inclusione è compatibile con il godimento di strumenti di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini

diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo emolumento percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE.

10. Ai soli fini del presente decreto, la continuit  della residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi, ovvero nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi nell'arco di diciotto mesi. Non interrompono la continuit  del periodo, anche se superiori a due mesi continuativi o a quattro mesi complessivi nell'arco di diciotto mesi, le assenze per gravi e documentati motivi di salute.

Art. 3

Beneficio economico

1. Il beneficio economico dell'Assegno di inclusione, su base annua, e' composto da una integrazione del reddito familiare, definito nel presente decreto, fino alla soglia di euro 6.000 annui, ovvero di euro 7.560 annui se il nucleo familiare e' composto da persone tutte di et  pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di et  pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilit  grave o di non autosufficienza, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4. Il beneficio economico e', altresı, composto da una integrazione del reddito dei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto regolarmente registrato, per un importo pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui, ovvero di 1.800 annui se il nucleo familiare e' composto da persone tutte di et  pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di et  pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilit  grave o di non autosufficienza. Tale integrazione non rileva ai fini del calcolo della soglia di reddito familiare, di cui all'articolo 2, lettera b), numero 2).

2. Il beneficio e' erogato mensilmente per un periodo continuo non superiore a diciotto mesi e puo' essere rinnovato, con sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. Lo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi e' sempre previsto con sospensione di un mese.

3. Il beneficio economico di cui al comma 1 e' esente dal pagamento dell'IRPEF, ai sensi dell'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco

poveri ai sensi dell'articolo 545 del Codice di procedura civile

4. Il beneficio economico non puo' essere, comunque, inferiore euro 480 annui, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

5. In caso di avvio di un'attivita' di lavoro dipendente da parte di uno o piu' componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui, comunicati all'Istituto nazionale della previdenza sociale, seguito INPS, esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente. Il reddito da lavoro eccedente la soglia concorre alla determinazione del beneficio economico decorrente dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non e' recepito nell'ISEE per l'anno di annualita'. L'avvio dell'attivita' di lavoro dipendente e' dichiarato dalle comunicazioni obbligatorie. Il reddito derivante dall'attivita' e' comunque comunicato dal lavoratore all'INPS entro trenta giorni dall'avvio della medesima secondo modalita' definite dall'Istituto che mette l'informazione a disposizione del sistema informativo di cui all'articolo 5. Qualora sia decorso il termine di trenta giorni dall'avvio della attivita', come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, senza che la comunicazione da parte del lavoratore sia stata resa, l'erogazione del beneficio e' sospesa fintanto che l'obbligo non e' ottemperato e comunque non oltre tre mesi dall'avvio dell'attivita', decorsi i quali la prestazione decade.

6. L'avvio di un'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo, sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o piu' componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione, e' comunicata all'INPS entro il giorno antecedente all'inizio della stessa a pena di decadenza del beneficio, secondo modalita' definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione del sistema informativo di cui all'articolo 5. Il reddito e' individuato secondo il principio della cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attivita' ed e' comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo di incentivo, il beneficiario fruitore puo' beneficiare di variazioni dell'Assegno di inclusione per le due mensilita' successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio. Il beneficio e' successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente, e il reddito concorre per la parte eccedente 3.000 euro lordi annui.

7. In caso di partecipazione a percorsi di politica attiva o di lavoro che prevedano indennita' o benefici di partecipazione con

denominati, o di accettazione di offerte di lavoro anche di importo inferiore a un mese, la cumulabilità con il beneficio previsto dal presente articolo e' riconosciuta entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi.

8. Fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6, e' fatto in ogni caso obbligo al beneficiario dell'Assegno di inclusione di comunicare ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura e al suo mantenimento, a pena di decadenza dal beneficio entro quindici giorni dall'evento modificativo.

9. In caso di trattamenti pensionistici intervenuti nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione, la situazione reddituale degli interessati e' corrispondentemente aggiornata ai fini della determinazione del reddito familiare. Ugualmente si procede nei casi di variazione reddituale di cui ai commi 5 e 6.

10. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, l'interessato presenta entro un mese dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio, una dichiarazione sostitutiva unica, di seguito DSU, aggiornata, per le valutazioni in ordine alla permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio e all'aggiornamento della misura da parte di INPS.

11. Ai beneficiari dell'Assegno di inclusione si applicano gli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Art. 4

Modalità di richiesta ed erogazione del beneficio

1. L'Assegno di inclusione e' richiesto con modalità telematiche all'INPS, che lo riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste dal presente Capo, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o tramite quelle messe a disposizione dai comuni, dal Ministero della Giustizia, dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, dall'Amministrazione tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità fatti salvi i controlli previsti dall'articolo 7. L'INPS informa il richiedente che, per ricevere il beneficio economico di cui all'articolo 3, deve effettuare l'iscrizione presso il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), secondo quanto previsto dall'articolo 5, al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale e deve espressamente autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo

10 settembre 2003, n. 276, nonché ai soggetti accreditati ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2015, n. 150. La richiesta può essere presentata presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 44. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al terzo periodo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quella della sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale.

3. Il percorso di attivazione viene attuato per mezzo di una piattaforma di cui all'articolo 5 attraverso l'invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza per l'analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l'attivazione degli eventuali sostegni.

4. A seguito dell'invio automatico di cui al comma 3, i beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 5, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o presso gli istituti di patronato, per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso. Alle attività previste dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. I servizi sociali effettuano una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, nell'ambito di tale valutazione i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni, attivabili al lavoro, vengono avviati ai centri per l'impiego per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 6. Il patto di servizio personalizzato è sottoscritto entro sessanta giorni da quando i componenti vengono avviati al centro per l'impiego. Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari di cui al presente comma sono tenuti a presentarsi ai centri per l'impiego per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso.

6. L'avvio del componente del nucleo familiare al centro per l'impiego può essere modificato e adeguato in base alle concrete esigenze di inclusione o di attivazione lavorativa o formazione dell'interessato.

7. Le modalità di richiesta della misura, di sottoscrizione del patto di attivazione digitale, del patto di inclusione e del patto di servizio personalizzato, nonché le attività di segretariato sociale, gli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale

e di definizione e di adesione al progetto personalizzato attraverso il sistema informativo di cui all'articolo 5 e le modalità di conferma della condizione del nucleo familiare, sono definite con o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agente nazionale per le politiche attive del lavoro, di seguito indicate, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottarsi quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Il beneficio economico è erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato «Carta di inclusione». In sede di prima applicazione e fino alla scadenza del contratto contrattuale, l'emissione della Carta di inclusione avvierà l'esecuzione del servizio affidato ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativamente alla carta acquisti, alle medesime condizioni economiche e per il rilascio delle carte elettroniche necessarie per l'erogazione del beneficio. In sede di nuovo affidamento del servizio di gestione, il rilascio delle carte deve comunque essere tale da garantire l'erogazione del beneficio suddivisa per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare che concorre alla definizione del beneficio. La carta che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti permette di effettuare prelievi di contante per un importo entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, e di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta di inclusione, nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante, fermo restando il divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o utilità.

10. La consegna della Carta di inclusione presso gli uffici del gestore del servizio integrato avviene dopo sette giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale.

Art. 5

Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa – Sistema

1. Al fine di consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell'Assegno di inclusione, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, e per favorire per

autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze dei beneficiari, nonché per finalità di monitoraggio, valutazione e controllo dell'Assegno di inclusione istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - realizzato dall'INPS. Il Sistema informativo con l'interoperabilità di tutte le piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro che concorrono alla finalità di cui all'articolo 1.

2. Nell'ambito del Sistema informativo opera la piattaforma digitale dedicata ai beneficiari dell'Assegno di inclusione sociale e lavorativa. I beneficiari della misura attivabili al lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, attraverso la registrazione sulla piattaforma, accedono a informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, nonché a informazioni sullo stato di erogazione del beneficio sulle attività previste dal progetto personalizzato. La piattaforma agevola la ricerca di lavoro, l'individuazione di attività di formazione e rafforzamento delle competenze e la partecipazione a progetti utili alla collettività, tenendo conto da una parte delle esperienze educative e formative e delle competenze professionali pregresse del beneficiario, dall'altra della disponibilità di offerte di lavoro, di corsi di formazione, di progetti utili alla collettività, di tirocini e di altri interventi di politica attiva.

3. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, l'INPS, l'ANPAL, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è predisposto un regolamento tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme e individuate misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonché modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie e adeguati tempi di conservazione dei dati. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità con le quali, attraverso specifiche convenzioni, società pubbliche, ovvero a partecipazione pubblica, possono accedere al sistema informativo per la ricerca di personale.

4. Per la realizzazione delle finalità indicate ai commi 1, 2 e 3, all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2012, n. 150, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente: «d) Piattaforma digitale per l'inclusione sociale e lavorativa per

presa in carico e la ricerca attiva, implementata attraverso sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informatici regionali del lavoro.».

5. Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6

Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa

1. I nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione, volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa. Il percorso viene definito nell'ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.

2. La valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma primo periodo, è effettuata da operatori del servizio sociale competente del comune o dell'ambito territoriale sociale. In caso di necessità, la valutazione multidimensionale è svolta attraverso équipe multidisciplinare definita dal servizio sociale coinvolgendo operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali, con particolare riferimento ai servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione.

3. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, sottoscritto il patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Il patto di servizio personalizzato può prevedere l'adesione ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia occupazionale dei Lavoratori (GOL), di cui alla Missione 10, componente C1, del Piano nazionale per la ripresa e resilienza.

4. Sono tenuti all'obbligo di adesione e alla partecipazione a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva, comunque denominate, individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo i componenti del nucleo familiare, maggiorenni, che esercitano un'attività lavorativa, che hanno responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura indicati al comma 5.

5. I componenti con disabilità o di età pari o superiore ai sessanta anni possono comunque richiedere l'adesione volontaria al percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo o all'inclusione sociale. Salvo quanto previsto dal primo periodo, sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 4:

a) i beneficiari dell'Assegno di inclusione titolari di per diretta o comunque di eta' pari o superiore a sessanta anni;

b) i componenti con disabilita', ai sensi della legge 12 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato;

c) i componenti affetti da patologie oncologiche;

d) i componenti con carichi di cura, valutati con rifer: alla presenza di soggetti minori di tre anni di eta', di tre o figli minori di eta', ovvero di componenti il nucleo familiare disabilita' o non autosufficienza come indicati nell'allegato : decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 20: 159.

6. I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 201: 117. L'attivita' di tali enti e' riconosciuta, agevolat: valorizzata da parte dei competenti servizi. Sulla base di spe: accordi di reciproco riconoscimento a livello comunale o di : territoriale sociale, gli operatori del servizio sociale e equi: multidisciplinari includono nella progett: personalizzata, ove opportuno, attivita' svolte dagli enti del settore o presso i medesimi.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pu: stabilire che la sottoscrizione del patto di servizio personali: e la relativa presa in carico del beneficiario dell'Assegi: inclusione attivabile al lavoro, sia effettuata presso i soq: accreditati ai servizi per il lavoro, mediante il sistema infori: di cui all'articolo 5.

8. I servizi per la definizione dei percorsi personalizzati sostegni in essi previsti costituiscono livelli essenziali prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legisla: vigente.

9. Nei limiti della quota residua del Fondo per la lotta poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuita agli : territoriali sociali delle Regioni, sono potenziati gli interver: i servizi, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 15 set: 2017, n. 147, riferibili, a decorrere dalla data di istitu: dell'Assegno di inclusione, anche ai beneficiari di tale misur: tale fine, e' destinata una quota residua del predetto l: definita con decreto del Ministro del lavoro e delle pol: sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finan:

10. Per le finalita' di cui al comma 9, con decreto del Mi: del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mi: dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Confe: unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 : 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto della quota re: del Fondo di cui al medesimo comma 9 e sono approvate le linee

per la costruzione di Reti di servizi connessi all'attuazione dell'Assegno di inclusione. Con il medesimo decreto di cui al periodo sono definite, altresì, le modalità di rendicontazione e monitoraggio delle risorse trasferite.

11. Al fine di subordinare l'erogazione delle risorse all'effettivo utilizzo di quelle precedentemente trasferite, all'articolo 89, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 31, dopo le parole: «n. 285,» sono inserite le seguenti: «nonché decorrenza dall'anno 2024, su base regionale, del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ».

12. Agli adempimenti di cui al presente articolo le amministrazioni coinvolte provvedono con le risorse umane disponibili a legislazione vigente nonché con quelle reperibili con le risorse finanziarie di cui al comma 9.

Art. 7

Controlli

1. I controlli ispettivi sull'Assegno di inclusione sono svolti dal personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 31, e dal Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, limitatamente all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di licenze di contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale, compresa la materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo 9 settembre 2015, n. 149, dal personale ispettivo dell'INPS, nonché dalla Guardia di finanza nell'ambito delle ordinarie funzioni di polizia economico-finanziaria esercitate ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

2. Al fine di consentire un efficace svolgimento dell'attività di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportano la decadenza dal beneficio, nonché su altri fenomeni di violazione della materia di lavoro e legislazione sociale, il personale ispettivo dell'INL e la Guardia di finanza hanno accesso a tutte le informazioni e le banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall'INPS, già a disposizione del personale ispettivo dipendente dal medesimo Istituto. Per le finalità di cui al presente comma, l'INPS e la Guardia di finanza stipulano appositi accordi con il Garante per la protezione dei dati personali.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, l'INPS e il Garante per la protezione dei dati personali,

individuati le categorie di dati, le modalita' di accesso, effettuare anche mediante cooperazione applicativa, le misure di tutela degli interessati e i tempi di conservazione dei dati.

4. Al fine di rafforzare l'attivita' di contrasto all'irregolare nei confronti dei beneficiari dell'Assegno di inclusione che svolgono attivita' lavorativa in violazione delle disposizioni legislative vigenti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali elabora, con proprio decreto, sentito l'INL, un piano triennale di contrasto all'irregolare percezione dell'Assegno di inclusione contenente le misure di contrasto e la strategia dell'attivita' ispettiva, i criteri per il monitoraggio dei suoi esiti, gli obiettivi annuali da conseguire, nonche' le modalita' di collaborazione con le parti sociali e con le amministrazioni territoriali.

5. Le amministrazioni provvedono alle attivita' di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8

Sanzioni e responsabilita' penale, contabile e disciplinare

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque ottiene indebitamente il beneficio economico di cui all'articolo 3, ovvero il beneficio economico di cui all'articolo 4, o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti non vere, ovvero omette informazioni dovute, e' punito con la reclusione da due a sei anni.

2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito e del patrimonio, anche se provenienti da attivita' irregolari, nonche' altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio indicato al comma 1, e' punita con la reclusione da uno a tre anni.

3. Alla condanna in via definitiva del beneficiario per i reati di cui ai commi 1 e 2 o per un delitto non colposo che comporta l'applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 24 del codice penale (comma 1), 2) e 3), del codice penale, nonche' all'applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione da parte dell'autorita' giudiziaria, consegue, di diritto, l'immediata decadenza dal beneficio e il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito e alla disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di sentenza adottata ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice. La decadenza e' comunicata

beneficiario dall'INPS. Il beneficio non puo' essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla definitiva sentenza oppure dalla revoca, o, comunque, dalla perdita o cessazione degli effetti del decreto di applicazione della misura di prevenzione.

4. Nei casi di cui al comma 3, qualora il condannato abbia richiesto la dichiarazione di cui al comma 16, e comunque quando risulta che il destinatario del provvedimento giudiziale gode del beneficio, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice all'INPS entro quindici giorni dal passaggio in giudicato della sentenza o dall'applicazione della misura di prevenzione o provvedimento definitivo.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza tra le dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca dal beneficio. A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

6. Il nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione decade dal beneficio se un componente del nucleo, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6:

a) non si presenta presso i servizi sociali o il servizio pubblico lavoro competente nel termine fissato, senza un giustificato motivo;

b) non sottoscrive il patto per l'inclusione o il patto di servizio personalizzato, di cui all'articolo 4, salvi i casi di esonero;

c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad iniziative di politica attiva o di attivazione, comunque denominate, nelle quali e' inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato, ovvero non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali nell'ambito del patto personalizzato;

d) non accetta, senza giustificato motivo, una offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 9, relativamente ai componenti del nucleo attivabili al lavoro;

e) non rispetta le previsioni di cui all'articolo 3, commi 10 e 11 ovvero effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore;

f) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;

g) viene trovato, nel corso delle attivita' ispettive svolte dalle competenti autorita', intento a svolgere attivita' di lavoro

senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni di all'articolo 3.

7. Gli indebiti recuperati con le modalita' di cui all'articolo 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto delle spese di recupero, sono riversati dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al «Fondo per il sostegno alla poverta' e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»

8. In tutti i casi di revoca o di decadenza dal beneficio, si dispone l'immediata disattivazione della Carta di inclusione di cui all'articolo 4, comma 8.

9. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 3, il beneficio cessato essere richiesto da un componente il nucleo familiare solo dopo sei mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza.

10. Tutti i soggetti, che accedono al sistema informativo di cui all'articolo 5, mettono a disposizione, immediatamente e comunque entro dieci giorni dalla data dalla quale ne sono venute in conoscenza, attraverso il medesimo sistema informativo, informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo. L'INPS, per il tramite del sistema informatico SIISL, mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni eventuali conseguenti provvedimenti di revoca o decadenza dal beneficio. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguenti accertato illegittimo godimento del beneficio, i soggetti preposti ai controlli e alle verifiche trasmettono all'autorita' giudiziaria entro dieci giorni dall'accertamento, la documentazione correlata relativa alla verifica.

11. I comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici, quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione necessaria per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del beneficio. I comuni provvedono con attivita' di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

12. Il mancato o non corretto espletamento dei controlli e delle verifiche di cui al presente capo, nonché la mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alla revoca o alla decadenza dal beneficio, determinano la responsabilita' amministrativo-contabile del personale delle amministrazioni interessate, degli altri soggetti incaricati e, comunque, per lo svolgimento delle citate funzioni, ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Le condotte di cui al presente comma sono altresì valutate ai fini dell'accertamento della responsabilita' disciplinare dell'autore.

13. All'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 marzo 2002, n. 73, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero lavoratori beneficiari dell'Assegno di inclusione o del Supporto alla formazione e il lavoro».

14. Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui applicata una misura cautelare personale oppure uno dei provvedimenti definitivi di cui al comma 3, l'erogazione del beneficio è sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. In tali casi, il soggetto non è calcolato nella scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4.

15. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 14 sono adottati con effetto non retroattivo, rispettivamente, dal giudice che ha disposto la misura cautelare, dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva, dal giudice che ha dichiarato la latitanza, dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale al quale il condannato si è sottratto volontariamente o dal giudice che ha disposto la misura di prevenzione con provvedimento non definitivo.

16. Nel primo atto cui è presente l'indagato o l'imputato, l'autorità giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio.

17. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 14 e 15 sono comunicati dall'autorità giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle piattaforme di cui all'articolo 5 che hanno in carico la posizione dell'indagato o imputato o condannato.

18. La sospensione del beneficio può essere revocata dall'autorità giudiziaria che l'ha disposta, quando risulti mancata, anche per motivi sopravvenuti, la condizione che l'ha determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli interventi dovuti, l'interessato deve presentare domanda al competente ufficio previdenziale allegando la copia del provvedimento giudiziario con cui è revocata la sospensione della prestazione.

19. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 14 sono accantonate dall'INPS fino al momento in cui è accertata la quota delle stesse comunque spettante ai soggetti interessati dal provvedimento di revoca. La restante parte delle risorse di cui al primo periodo è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'uso

dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani dei cittadini domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2006.

20. Per le finalità di cui ai commi 7 e 19, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con i decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9

Offerte di lavoro e compatibilità con l'Assegno di inclusione

1. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione, attivabile al lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 1, è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:

a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell'ambito del territorio nazionale;

b) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell'orario a tempo pieno;

c) la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

d) si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, relativamente alla compatibilità tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito, se l'offerta di lavoro riguarda un rapporto di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi, l'Assegno di inclusione è sospeso d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del rapporto di lavoro, il beneficio continua ad essere erogato per il periodo residuo di fruizione, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 3, e quanto percepito non si computa ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio.

Art. 10

Incentivi

1. Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi

contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrizzato applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo prestazioni pensionistiche. Nel caso di licenziamento beneficiario dell'Assegno di inclusione effettuato nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro e' tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. L'esonero e' riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di ventiquattro mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti ai sensi del comma 2.

2. Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, e' riconosciuto un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrizzato applicato su base mensile.

3. L'incentivo di cui ai commi 1 e 2 e' riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l'offerta di lavoro nel sistema informativo SIISL.

4. Al fine di agevolare l'occupazione dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, alle agenzie per il lavoro, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' riconosciuto, per il periodo di tempo assunto a seguito di specifica attivita' di mediazione effettuata mediante l'utilizzo della piattaforma digitale presentata in carico e la ricerca attiva, un contributo pari al 30 per cento dell'incentivo massimo annuo di cui ai commi 1 e 2.

5. Agli enti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e agli enti del terzo settore che, per statuto, svolgono tra le attivita' di interesse generale quelle di cui all'articolo 5 comma 1 lettera p) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e alle imprese sociali che, per statuto, svolgono tra le attivita' di impresa di interesse generale quelle previste all'articolo 2, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, ove autorizzati all'attivita' di intermediazione, e' riconosciuto, per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell'attivita' di mediazione svolta dai predetti enti, secondo quanto indicato nel patto di servizio personalizzato.

un contributo pari al sessanta per cento dell'intero incirca riconosciuto ai datori di lavoro ai sensi del comma 1 o un contributo pari all'ottanta per cento dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro ai sensi del comma 2. Ai fini del riconoscimento del contributo, il patto di servizio personalizzato definito nei servizi per il lavoro competenti prevede che gli enti di cui al periodo assicurano, per il periodo di fruizione dell'incentivo riconosciuto al datore di lavoro ai sensi dei commi 1 e 2, la presenza di una figura professionale che svolga il ruolo di responsabile dell'inserimento lavorativo. Il contributo di cui al primo periodo non esclude il riconoscimento al datore di lavoro dell'eventuale rimborso di cui all'articolo 14, comma 4, lettera a) della legge 12 marzo 1999, n. 68.

6. Ai beneficiari dell'Assegno di inclusione che avvalorano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o di società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio è riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio aggiuntivo pari a sei mensilità dell'Assegno di inclusione, con limiti di 500 euro mensili. Le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio aggiuntivo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del Mezzogiorno in Italy.

7. Il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non sono in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di assunzione del beneficiario dell'Assegno di inclusione iscritto alle liste di cui alla medesima legge.

8. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nei limiti e nei termini del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

9. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono compatibili con le agevolazioni aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 e dall'articolo 13, comma 1, della legge 29 dicembre 2022 n. 197.

legge 12 marzo 1999, n. 68.

Art. 11

Coordinamento, monitoraggio e valutazione

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' titolare responsabile del monitoraggio sull'attuazione dell'Assegno di inclusione e predispone, annualmente, sentita l'ANPAL per interventi di competenza, un rapporto sulla sua attuazione, comprenda indicatori di risultato del programma, da pubblicare sul proprio sito istituzionale.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' responsabile della valutazione dell'Assegno di inclusione e del coordinamento dell'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali.

3. Ai compiti di cui al presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede anche attraverso il Comitato scientifico di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 15 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 2019, n. 26, avvalendosi ove necessario di INPS, di ANPAL Servizi S.p.A., nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali gia' previste a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Al fine di agevolare l'attuazione dell'Assegno di inclusione, la cabina di regia istituita nell'ambito della Rete della protezione dell'inclusione sociale ai sensi dell'articolo 21, comma 10-bis, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2024, si intende riferita all'Assegno di inclusione.

5. Al fine di promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio dell'Assegno di inclusione, nonche' degli interventi di contrasto alla poverta' e all'esclusione sociale, e' istituito un Osservatorio sulle poverta', presieduto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a cui partecipano, oltre alle istituzioni competenti e ai componenti il Comitato scientifico di cui al comma 3, rappresentanti delle parti sociali, degli enti del settore ed esperti. La composizione e le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Per la partecipazione all'Osservatorio spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o emolumenti comunque denominati.

Art. 12

Supporto per la formazione e il lavoro

1. Al fine di favorire l'attivazione nel mondo del lavoro persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, e' istituito dal 1° settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunemente denominate. Nelle misure di Supporto per la formazione e il lavoro rientra il servizio di supporto universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare risorse supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all'articolo 14, comma 1, e alla previsione di cui all'articolo 15, comma 8, del citato decreto legislativo n. 40 del 2017. Nelle misure di Supporto rientrano anche i progetti utili alla collettività.

2. Il Supporto per la formazione e il lavoro e' utilizzabile nei nuclei familiari, di eta' compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validita', superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione. Il Supporto per la formazione e il lavoro puo' essere utilizzato anche dai componenti dei nuclei familiari che percepiscono l'Assegno di inclusione, che non siano calcolati sulla scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, e che non siano sottoposti agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4. Il Supporto per la formazione e il lavoro e' incompatibile con il Reddito di Cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.

3. L'interessato chiede di accedere al Supporto per la formazione e il lavoro con le modalita' telematiche di cui all'articolo 4 del presente decreto. Il relativo percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma di cui all'articolo 5, attraverso l'invio automatico dei servizi per il lavoro competenti. Nella richiesta, l'interessato e' tenuto a rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro e ad autorizzare espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attivita' di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2013, n. 276, nonche' ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2013, n. 150.

4. Il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, a esclusione della lettera b), numero 1), e applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 7, 8 e 9, rimanendo fermo l'obbligo di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione ai sensi del decreto legislativo 22 aprile 2005, n. 76 o il relativo proscioglimento.

5. Il richiedente e' convocato presso il servizio per il lavoro

competente, per la stipula del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2013 n. 150, dopo la sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Il patto di servizio personalizzato, il beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro deve indicare, con idonea documentazione, di essersi rivolto ad almeno tre agenzie per il lavoro o centri di servizi autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, quale condizione di attivazione al lavoro. Il patto di servizio personalizzato deve prevedere l'adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia occupabilità per i lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

6. A seguito della stipulazione del patto di servizio, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5, l'interessato può richiedere offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla forma regionale dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali o enti bilaterali. L'interessato può autonomamente individuare progetti di formazione, rientranti nel novero di quelli indicati nel primo periodo, ai quali essere ammesso e, in tal caso, deve effettuare immediata comunicazione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5.

7. In caso di partecipazione ai programmi formativi di cui all'articolo 6, e a progetti utili alla collettività, per tutta la loro durata, comunque per un periodo massimo di dodici mensilità, l'interessato riceve un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. Il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile, da parte dell'INPS.

8. L'interessato è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, almeno ogni novanta giorni, ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione a tali attività. In mancanza di conferma, il beneficio di cui all'articolo 7 è sospeso.

9. Ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro si applicano gli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

10. Al Supporto per la formazione e il lavoro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10, all'articolo 4, commi 1 e 7, all'articolo 5, all'articolo 6, così come agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11. Le cause di decadenza indicate nell'articolo 8, comma 6, sono riferite a ciascun richiedente.

11. Con uno dei decreti di cui all'articolo 4, comma 7, il

beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro e componenti dei nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al quale sono individuate le misure per il coinvolgimento, nei percorsi formativi e di attivazione lavorativa, dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione, la loro remunerazione e le modalità di monitoraggio della misura, anche con il coinvolgimento di ANPAL e di Anpal Servizi S.p.A., nell'ambito di progetti operativi nazionali finanziati con il Fondo Sociale Europeo nella programmazione 2021-2027.

12. Se emergono, in sede di monitoraggio e di analisi dei dati, un avanzamento, criticità nell'attuazione del Supporto per la formazione e il lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua le regioni e le province Autonome che presentano particolari ritardi nell'attuazione della misura e, d'intesa con le stesse, con il supporto di Anpal Servizi S.p.A., attiva specifici interventi di tutoraggio, fermi restando i poteri sostanziali previsti dalla normativa vigente.

13. Con uno dei decreti di cui all'articolo 4, comma 7, definite le modalità di trasmissione delle liste di disponibilità dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, del Supporto per la formazione e il lavoro, della NASPI e di eventuali altre forme di sussidio o di misure per l'inclusione attiva alle agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ai soggetti autorizzati allo svolgimento di attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo e ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, nonché le relative modalità di utilizzo.

14. Le amministrazioni provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 13

Disposizioni transitorie, finali e finanziarie

1. I percettori del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 28, mantengono il relativo beneficio sino alla sua naturale scadenza comunque non oltre il 31 dicembre 2023, nel rispetto delle previsioni di cui al citato decreto-legge n. 4 del 2019. E', altresì, salvo il godimento degli incentivi di cui all'articolo 8 del medesimo decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, per i rapporti di lavoro instaurati entro il 31 dicembre 2023.

2. All'articolo 1, comma 315, della legge 29 dicembre 2022, n. 216, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto previsto ai commi 313 e 314, a decorrere dal 1 gennaio 2023, i soggetti tenuti agli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, devono essere inseriti in una misura di politica attiva, ivi inclusi corsi di aggiornamento delle competenze e di riqualificazione professionale anche erogati attraverso tecnologie digitali, o nelle attivita' previste per il percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale individuate dai servizi competenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».

3. Al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio e' stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023.

4. All'articolo 1, comma 318, della legge 29 dicembre 2022 n. 216, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione degli articoli 4, comma 15-quater, 6, comma 2, commi da 6-bis a 6-quinquiesimo e comma 8-bis, 7-bis, 9-bis, 10, comma 1-bis, 11, 11-bis, 12, da 3 a 3-quater e 8 e 13, comma 1-ter».

5. L'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 216, e' sostituito dal seguente: «313. Nelle more di un'organica revisione delle misure di sostegno alla poverta' e di inclusione sociale, nell'anno 2023, la misura del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' riconosciuta nel limite massimo di sette mensilita' e comunque oltre il 31 dicembre 2023. Il limite temporale di cui al presente periodo non si applica per i percettori del Reddito di cittadinanza che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro. In ipotesi di cui al secondo periodo, i servizi sociali comunali, all'INPS, entro il 30 giugno 2023, l'avvenuta presa in carico ai fini del prosieguo della percezione del reddito di cittadinanza al 31 dicembre 2023».

6. L'articolo 1, comma 314, della legge 29 dicembre 2022, n. 216, e' sostituito dal seguente: «314. In caso di nuclei familiari a carico interno vi siano persone con disabilita', come definite ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con un'eta' di sessant'anni di eta', non si applica il limite massimo di sette mensilita' previsto dal comma 313, fermo restando il limite temporale di cui al periodo precedente».

fruizione del beneficio entro il 31 dicembre 2023».

7. In fase di prima applicazione, con decreto del Ministro lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta (60) giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di attivazione dell'accesso ai percorsi di inclusione sociale e lavorativa, ultra- e post-2023, rispetto a quelle gia' previste per i beneficiari del reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 27. Decorrendo dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, l'inosservanza delle modalita' di attivazione da parte del beneficiario del Reddito di cittadinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto-legge n. 4 del 2019. L'attuazione del presente comma non comporta oneri ulteriori a carico della finanza pubblica.

8. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e dei relativi incentivi di cui all'articolo 10 e' autorizzata la spesa complessiva di 5.835,3 milioni di euro per l'anno 2024, 5.835,3 milioni di euro per l'anno 2025, 5.715,8 milioni di euro per l'anno 2026, 5.883,6 milioni di euro per l'anno 2027, 5.933,9 milioni di euro per l'anno 2028, 5.996,0 milioni di euro per l'anno 2029, 6.050,6 milioni di euro per l'anno 2030, 6.117,6 milioni di euro per l'anno 2031, 6.186,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.258,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa:

a) per il beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e articolo 10, comma 6: 5.528,2 milioni di euro per l'anno 2024, 5.685,4 milioni di euro per l'anno 2025, 5.563,1 milioni di euro per l'anno 2026, 5.729,5 milioni di euro per l'anno 2027, 5.778,1 milioni di euro per l'anno 2028, 5.838,8 milioni di euro per l'anno 2029, 5.891,8 milioni di euro per l'anno 2030, 5.957 milioni di euro per l'anno 2031, 6.024,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.094,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;

b) per i relativi incentivi di cui all'articolo 10, comma 5, esclusione dei commi 4 e 5: 78,3 milioni di euro per l'anno 2024, 140,8 milioni di euro per l'anno 2025, 143,6 milioni di euro per l'anno 2026, 145 milioni di euro per l'anno 2027, 146,5 milioni di euro per l'anno 2028, 147,9 milioni di euro per l'anno 2029, 150,9 milioni di euro per l'anno 2030, 150,9 milioni di euro per l'anno 2031, 152,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 154 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;

c) per il relativo contributo di cui all'articolo 10, comma 5: 8,7 milioni di euro per l'anno 2024, 9,1 milioni di euro per l'anno 2025, 9,1 milioni di euro per l'anno 2026, 9,1 milioni di euro per l'anno 2027, 9,3 milioni di euro per l'anno 2028, 9,3 milioni

euro per l'anno 2029, 9,4 milioni di euro per l'anno 2030, milioni di euro per l'anno 2031, 9,7 milioni di euro per l'anno e 9,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

9. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Supporto la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12 e dei re' incentivi di cui al comma 10 e' autorizzata la spesa complessivi 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.460,9 milioni di euro l'anno 2024, 1.300,8 milioni di euro per l'anno 2025, 981,7 milioni di euro per l'anno 2026, 603,8 milioni di euro per l'anno 2027, milioni di euro per l'anno 2028, 604,7 milioni di euro per l'anno 2029, 605,2 milioni di euro per l'anno 2030, 605,7 milioni di euro per l'anno 2031, 606,2 milioni di euro per l'anno 2032 e milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartiti seguenti limiti di spesa:

a) per il beneficio economico del Supporto per la formazione lavoro di cui all'articolo 12: 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.354,1 milioni di euro per l'anno 2024, 1.195,1 milioni di euro per l'anno 2025, 935,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 557,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;

b) per i relativi incentivi di cui all'articolo 10, esclusione dei commi 4 e 5: 100,7 milioni di euro per l'anno 2023, 104,2 milioni di euro per l'anno 2025, 44,6 milioni di euro per l'anno 2026, 45,1 milioni di euro per l'anno 2027, 45,5 milioni di euro per l'anno 2028, 46 milioni di euro per l'anno 2029, milioni di euro per l'anno 2030, 46,9 milioni di euro per l'anno 2031, 47,4 milioni di euro per l'anno 2032 e 47,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;

c) per il relativo contributo di cui all'articolo 12, comma 6, 1 milioni di euro per l'anno 2024, 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 e 1,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.

10. Ai fini della prosecuzione della prestazione del Reddito di cittadinanza di cui al comma 5 del presente articolo e' autorizzata la spesa di 384 milioni di euro per l'anno 2023 cui si provvede in base al valore sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26.

11. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui ai commi 8, 9 e 10, l'INPS accantona, a valere sulle risorse disponibili, all'atto della concessione di ogni beneficio economico ovvero incentivo o contributo, un ammontare di risorse pari alle mensilita' spettanti nell'anno, per ciascuna annualita' in cui i benefici medesimi sono erogati. In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento ai sensi dei commi 8, 9 e 10, accertato secondo le modalita' previste dall'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando il

stabilito dal comma 13, con decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro trenta giorni dall'esaurimento di risorse, e' ristabilita la compatibilita' finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare dei benefici economici, incentivi e contributi. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente periodo, l'acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell'ammontare dei benefici economici degli incentivi e dei contributi opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni successive all'esaurimento delle risorse accantonate.

12. L'INPS provvede al monitoraggio delle erogazioni dei benefici economici, degli incentivi e dei contributi, inviando entro il 15 di ciascun mese la rendicontazione con riferimento alla mensilità precedente delle domande accolte, dei relativi oneri, nonché delle risorse accantonate ai sensi del comma 11, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri. Il presente comma comunica tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze che l'ammontare degli accantonamenti disposti ai sensi del comma 11 ha raggiunto il 90 per cento delle risorse disponibili ai sensi dei commi da 8 a 12.

13. Qualora, a seguito dell'attività di monitoraggio relativi ai benefici, agli incentivi e ai contributi concessi ai sensi degli articoli 1, 2, 3, 4, 10 e 12, dovessero emergere economie relative alle somme stanziare per una o più tipologie delle misure previste, le stesse possono essere utilizzate, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per finanziare eventuali esenzioni finanziarie relative ad altre tipologie di misure di cui ai presenti articoli, ferma restando la disciplina di cui ai medesimi articoli 2, 3, 4, 10 e 12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio nei termini di residui, competenza e cassa.

14. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 7.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 7.136,1 milioni di euro per l'anno 2025, 6.697,5 milioni di euro per l'anno 2026, 6.487,4 milioni di euro per l'anno 2027, 6.538,1 milioni di euro per l'anno 2028, 6.600,7 milioni di euro per l'anno 2029, 6.655,8 milioni di euro per l'anno 2030, 6.723,3 milioni di euro per l'anno 2031, 6.792,9 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.858,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:

a) quanto a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

b) quanto a 7.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 7 milioni di euro per l'anno 2025, 6.632,0 milioni di euro per l'anno 2026, 6.454,0 milioni di euro per l'anno 2027, 6.495,1 milioni di euro per l'anno 2028, 6.557,2 milioni di euro per l'anno 2029, 6.611,9 milioni di euro per l'anno 2030, 6.678,9 milioni di euro per l'anno 2031, 6.748,1 milioni di euro per l'anno 2032 e a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il sostegno alla povertà per l'inclusione attiva» di cui all'articolo 1, comma 321, legge 29 dicembre 2022, n. 197;

c) quanto a 68,4 milioni di euro per l'anno 2025, 65,5 milioni di euro per l'anno 2026, 33,4 milioni di euro per l'anno 2027, 33,4 milioni di euro per l'anno 2028, 43,5 milioni di euro per l'anno 2029, 43,9 milioni di euro per l'anno 2030, 44,4 milioni di euro per l'anno 2031, 44,8 milioni di euro per l'anno 2032, e a 45,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 10.

15. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente capo, quanto espressamente indicato ai commi da 8 a 13, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo II

Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi

Art. 14

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «preveduto dal decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dal decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28;»;

b) all'articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole: «art. 21 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (III)» sono aggiunte le seguenti: «, nonché idonee opere provvisorie in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV;»;

c) all'articolo 25, comma 1:

1) dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore»;

cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità»;

2) dopo la lettera n) e' aggiunta la seguente: «n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.»;

d) all'articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi di materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.»;

e) all'articolo 71, il comma 12 e' sostituito dal seguente: «12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.»;

f) all'articolo 72, comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, la dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuto addestramento e la formazione specifica, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo.»;

g) all'articolo 73, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature di lavoro richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 2, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo sicuro.»;

h) all'articolo 87, comma 2, lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e dell'articolo 73, comma 4-bis».

Art. 15

Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell'attività ispettiva

1. Al fine di orientare l'azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva, nonché di poter disporre con immediatezza di tutti gli elementi utili alla predisposizione

definizione delle pratiche ispettive, gli enti pubblici e privati condividono gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongono con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Le informazioni di cui al primo periodo sono altresì disponibili alla Guardia di finanza per lo svolgimento delle attività ispettive inerenti al lavoro irregolare ovvero all'evasione ed omissione contributiva.

2. Le informazioni, i dati oggetto di condivisione e gli enti pubblici e privati, di cui al comma 1, sono individuati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, attraverso gli uffici amministrativi generali ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Alle attività previste dai commi 1 e 2, le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza oneri maggiori per la finanza pubblica.

Art. 16

Attività di vigilanza nella Regione siciliana e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano

1. Al fine di potenziare le attività di polizia giudiziaria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di rapporti di lavoro e di legislazione sociale, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro nell'ambito del personale già in servizio, individua un contingente di personale ispettivo adeguatamente qualificato che, avvalendosi delle strutture messe a disposizione dall'INPS e dall'INAIL, è impiegato sul territorio della Regione siciliana nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 17

Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortunio in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

1. Al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2023 durante le attività formative, è istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, un Fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024.

2. I requisiti e le modalita' per l'accesso al Fondo di cui al comma 1, nonche' la quantificazione del sostegno erogato, cumulo con l'assegno una tantum corrisposto dall'INAIL per gli assicurati ai sensi dell'articolo 85, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 784 sono aggiunti i seguenti:

«784-bis. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve essere coerente con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche. Per le predette finalita' le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione individuano, nell'ambito dell'organico dell'autonomia e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il docente coordinatore della progettazione.

784-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono individuate le modalita' per effettuare il monitoraggio qualitativo dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

784-quater. Le imprese iscritte nel registro nazionale dell'alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un'apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. L'integrazione al documento di valutazione dei rischi e' fornita all'istituzione scolastica ed e' allegata alla Convenzione.».

5. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono app

le seguenti modificazioni:

a) al comma 41, lettera b), dopo le parole: «percorsi alternanza» sono aggiunte le seguenti: «, alle capacità strutturali, tecnologiche e organizzative dell'impresa, nonché all'esperienza maturata nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento e l'eventuale partecipazione a forme di ruolo organizzativo con associazioni di categoria, reti di scuole, territoriali già impegnati nei predetti percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento»;

b) dopo il comma 41, è aggiunto il seguente:

«41-bis. Il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro è la piattaforma dell'alternanza scuola-lavoro istituita presso il Ministero dell'istruzione e del merito, ridenominata «Piattaforma per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento», che assicura l'interazione e lo scambio di informazioni e di dati, la proficua progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.»

Art. 18

Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore

1. Allo scopo di valutare l'impatto dell'estensione della tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, esclusivamente nell'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024, l'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 si applica allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

2. Ai fini dell'applicazione della previsione di cui al comma 1 sono compresi nell'assicurazione, se non già previsti dall'articolo 4, comma 1, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, le seguenti categorie:

a) il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonché il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei percorsi provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA);

b) gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di insegnamento e di docenza;

c) gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche.

e alle attività laboratoriali;

d) il personale docente e tecnico-amministrativo, non ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;

e) gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori;

f) gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei corsi provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche, laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa nell'ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni indicate;

g) gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 17,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 30,4 milioni di euro per l'anno 2024, e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 44.

4. Le risorse di cui al comma 3 relative ai rimborsi, corrispondere all'INAIL, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo fino alla rendicontazione dell'effettiva spesa.

Capo III

Ulteriori interventi urgenti in materia di politiche sociali e di lavoro

Art. 19

Fondo nuove competenze

1. Il Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato, nel periodo di programmazione 2021-2027 della politica di coesione europea,

risorse rinvenienti dal Piano nazionale Giovani, donne, l' cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus, identificate in sei programmazione. Al finanziamento del Fondo possono concorsi altresì', le risorse del Programma operativo complementare S: per le politiche attive e l'occupazione (POC SPAO), nei limiti relativa dotazione finanziaria e nel rispetto delle proprie modalità di gestione e controllo.

2. Mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono finalizzate le intese sottoscritte a decorrere dal 2023, ai sensi del comma citato articolo 88 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le intese volte a favorire l'aggiornamento della professionalità lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica. Cui risorse del Fondo sono finanziati parte della retribuzione o, nonché' gli oneri relativi ai contributi previdenziali assistenziali delle ore di lavoro destinate ai percorsi formativi secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali di cui all'articolo 11-ter, comma 2, decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

Art. 20

Dotazione del fondo per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico

1. Le risorse del fondo previsto dall'articolo 4, comma 1, decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, nei limiti dell'importo di 2.730.660,28, possono essere utilizzate per il riconoscimento spesa per i servizi di cui all'articolo 35, comma 1, decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in deroga ai limiti previsti relativamente alle richieste di rimborso pervenute al Ministero del lavoro e delle politiche sociali oltre la data del 31 dicembre ed entro il 28 febbraio 2023.

Art. 21

Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845

1. All'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, dopo il sesto comma, è inserito il seguente: «Al fine di favorire il completamento dei progetti finanziati con le risorse dei programmi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 11 settembre 2015, n. 150, le risorse di cui al sesto comma del

essere destinate anche alla copertura delle spese che gli organi di controllo abbiano dichiarato, anche in misura forfettaria, rimborsabili a valere sui suddetti programmi cofinanziati dal bilancio comunitario, purché sostenute nel rispetto della normativa nazionale vigente. Restano ferme le eventuali responsabilità amministrative, contabili e disciplinari, connesse alla gestione dei fondi europei e nazionali. Le risorse di cui al sesto comma possono essere, altresì, utilizzate anche a copertura di oneri per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di politiche attive del lavoro e formazione».

Art. 22

Maggiorazione dell'Assegno Unico e Universale

1. Con effetto dal 1° giugno 2023, all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La maggiorazione di cui al presente comma è riconosciuta, altresì, nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, ove l'altro genitore sia deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento, nell'ambito del limite di godimento dell'assegno.».

2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1, le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementate di 6,6 milioni di euro per l'anno 2023, 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 11,9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,3 milioni di euro per l'anno 2026, 12,6 milioni di euro per l'anno 2027, 13,0 milioni di euro per l'anno 2028 e di 13,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 6,6 milioni di euro per l'anno 2023, 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 11,9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,3 milioni di euro per l'anno 2026, 12,6 milioni di euro per l'anno 2027, 13,0 milioni di euro per l'anno 2028 e in 13,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 si provvede ai sensi dell'articolo mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Art. 23

Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali

1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 2016, n. 188, è aggiunto il seguente periodo:

1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 nov 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro l'importo omezzo».

2. Per le violazioni riferite ai periodi di omissione di gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notifi: in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annu: oggetto di violazione.

Art. 24

Disciplina del contratto di lavoro a termine

1. All'articolo 19, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere a), b), b-bis) sono sostituite seguenti:

«a) nei casi previsti dai contratti collettivi di all'articolo 51;

b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro : aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzati: produttiva individuate dalle parti;

b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.»;

b) il comma 1.1. e' abrogato;

c) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai con: stipulati dalle pubbliche amministrazioni, nonche' ai contrati: lavoro a tempo determinato stipulati dalle universita' pr: include le filiazioni di universita' straniere, istituti pubbl: ricerca, societa' pubbliche che promuovono la ricerca e l'innova: ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a sv: attivita' di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica: trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assi: tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessi: quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriori: alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 luglio 201: 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.

Art. 25

Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 21

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 201: 148, dopo il comma 1-ter, e' inserito il seguente:

«1-quater: Fino al 31 dicembre 2023, per consentire la attuazione dei piani di rilancio dei gruppi di imprese che occupano più di 1.000 dipendenti, per i contratti di espansione di cui sono stipulati entro il 31 dicembre 2022 e non ancora conclusi, è possibile, con accordo integrativo in sede ministeriale, rimuovere le cessazioni dei rapporti di lavoro di cui al comma 5-bis, entro l'arco temporale di 12 mesi successivi al termine originario del contratto di espansione. Restano fermi in ogni caso l'impegno di spesa complessivo e il numero massimo di lavoratori ammessi alle misure di cui al comma 5-bis, previsti nell'originario contratto di espansione.».

Art. 26

Semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 300 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. Le informazioni di cui al comma 1, lettere h), i), l), m), n), o), p), q), r), possono essere comunicate al lavoratore, e il relativo obbligo di pubblicazione si ritiene assolto, con l'indicazione del riferimento normativo al contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie.».

b) dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. Ai fini della semplificazione degli adempimenti di cui al comma 5 del presente articolo e della uniformità delle comunicazioni, il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del lavoratore personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro».

2. All'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il datore di lavoro o il committente pubblico e privato è tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell'incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.»;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Gli obblighi informativi di cui al presente articolo non si applicano ai sistemi di monitoraggio integralmente automatizzati».

protetti da segreto industriale e commerciale».

Art. 27

Incentivi all'occupazione giovanile

1. Al fine di sostenere l'occupazione giovanile e nel rispetto dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro privati e' riconosciuto su domanda, un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) che alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di eta';

b) che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studio o di formazione («NEET»);

c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

2. L'incentivo di cui al comma 1 e' cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 234, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 114, del decreto legge 27 dicembre 2017, n. 205, e con altri esonerazioni e riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. In caso di cumulo con l'incentivo di cui al comma 1 e' riconosciuto nella misura del 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore «NEET» assunto.

3. L'incentivo e' riconosciuto nei limiti delle risorse, anche in relazione alla ripartizione regionale, di cui al comma 5 del presente articolo per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato, di tipo professionale o di mestiere. L'incentivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

4. L'incentivo di cui al comma 1 e' corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. La domanda per la fruizione dell'incentivo e' trasmessa attraverso appalti e procedure telematiche, all'INPS, che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine all'effettiva disponibilità di risorse per l'assunzione all'incentivo. A seguito della comunicazione di cui al comma 1, nel periodo, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto dell'incentivo spettante e al richiedente

assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere stipula del contratto di lavoro che da' titolo all'incentivo. il termine perentorio dei successivi sette giorni, il richiedente l'onere di comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della procedura telematica, l'avvenuta stipula del contratto che da' titolo all'incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini perentori cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimessa a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L'incentivo di cui al presente articolo e' riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto scattare l'effettiva stipula del contratto che da' titolo all'incentivo. In caso di insufficienza delle risorse, l'INPS non prende più in considerazione ulteriori domande fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito istituzionale.

5. La copertura degli oneri di cui al comma 1 e' assicurata per 51,8 milioni di euro per l'anno 2023 e per 51,8 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sul Programma Nazionale Giovani, donne e giovani con disabilità 2021-2027, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure del predetto programma. Con decreto adottato da ANP/INPS provvede alla ripartizione regionale delle risorse di cui al presente comma, che costituisce limite di spesa.

6. Nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Sistema di Politiche Attive per l'Occupazione 2014-2020 e del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2020, l'INPS e' autorizzata a riprogrammare, in coerenza con le disposizioni dell'articolo 1, commi da 10 a 19 e da 167, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando l'importo complessivo di euro 4.466 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e di cui ai commi 15, 19 e 167, ultimo periodo, dell'articolo 1 della predetta legge n. 178 del 2020.

Art. 28

Incentivi per il lavoro delle persone con disabilità

1. Al fine di valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità e il loro diretto coinvolgimento in diverse attività statutarie produttive e nelle iniziative imprenditoriali, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento in bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo a favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni

volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolti nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, per persona con disabilità, di età inferiore a trentacinque anni, assunta ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto. Il presente comma è alimentato mediante la riassegnazione della spesa, nel limite massimo di 7 milioni di euro per l'anno 2023, delle somme non utilizzate di cui all'articolo 104, comma 3, del decreto legislativo 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e versate nel predetto anno dalle amministrazioni interessate all'entrata del bilancio dello Stato.

2. Le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, le modalità e i termini di presentazione delle domande e nonch  le procedure di controllo sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la disabilità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 1° marzo 2024.

3. Per le operazioni relative alla gestione del fondo di cui al comma 1 e all'erogazione dei contributi, l'amministrazione interessata procede alla stipula di apposite convenzioni e all'eventuali oneri a carico delle risorse del medesimo fondo.

4. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del bilancio per la compensazione degli effetti finanziari non previsti dalla legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di conti pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2008, n. 189.

Art. 29

Estensione della clausola di salvezza

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 settembre 2017, n. 117, dopo le parole: «da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda» sono aggiunte le seguenti: «, comprovate esigenze attinenti alla necessit  di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attivit  di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h)».

Art. 30

Cassa integrazione guadagni in deroga per eccezionali cause di aziendale e riorganizzazione

1. Per le aziende che abbiano dovuto fronteggiare situazioni perduranti di crisi aziendale e di riorganizzazione e che non riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti: prolungata indisponibilità dei locali aziendali, per cause imputabili al datore di lavoro, su domanda dell'azienda, qualora si trovi in stato di liquidazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può autorizzare, con proprio decreto, eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, un ulteriore periodo, in continuità con le tutele già autorizzate, di cassa integrazione straordinaria fino al 31 dicembre 2023, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze acquisite dai lavoratori dipendenti. Alle fattispecie di cui al presente comma si applicano le procedure e i termini di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. I trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio della spesa, informando con cadenza periodica il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa di cui al primo periodo, non potranno essere più accolte ulteriori domande. Alla copertura degli oneri di cui al primo periodo pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024 provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 31

Completamento dell'attività liquidatoria Alitalia

1. L'esecuzione del programma, nei termini rivenienti dalla decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79, paragrafo 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, integra il requisito richiesto dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 270.

2. A far data dal decreto di revoca dell'attività d'irregolarità dell'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia

Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria, che , intervenire a seguito dell'intervenuta cessione di tutti i cor aziendali di cui al programma autorizzato, l'amministra straordinaria prosegue nel completamento dell'attivita' liquidat i cui proventi, al netto dei costi di compimento della liquidaz: degli oneri di struttura, gestione e funziona dell'amministrazione straordinaria, nonche' del pagamento dei ci preveducibili dell'Erario e degli enti di previdenza e assis sociale, dei crediti preveducibili oggetto di transazione ai dell'art. 42 del D.Lgs. 8 luglio 1999 n. 270 e dell'indenniz: titolari di titoli di viaggio, di voucher o analoghi titoli e dall'amministrazione straordinaria di cui al comma 9, fatti salv effetti del comma 6 del presente articolo, sono prioritari: destinati al soddisfacimento in prededuzione dei crediti vers: Stato, ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dich: illegittimi dalla Commissione europea.

Art. 32

Rifinanziamento dei centri di assistenza fiscale

1. In considerazione dell'incremento dei volumi di dichiar: sostitutive uniche (DSU) ai fini del calcolo dell'indicatore situazione economica equivalente (ISEE) connesso anche al ric delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno e universale previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 202: 230, nonche' all'introduzione di nuove misure a sostegno famiglie previste nella legge 29 dicembre 2022, n. 197, per 2023 lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 479 della legg dicembre 2019, n. 160, e' incrementato di 30 milioni di limitatamente alle attivita' legate all'assistenza presentazione della DSU a fini ISEE, affidate ai medesimi centi assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

2. In ottica di razionalizzazione dei finanziamenti a favore centri di assistenza fiscale previsti per le attivita' all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE, a decorr dal 1° ottobre 2023, le risorse complessive di cui all'articol comma 479, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, come modificate comma 1 del presente articolo, non possono essere utilizzate remunerare gli oneri connessi al rimborso delle DSU successive prima presentate per lo stesso nucleo familiare nel medesimo an riferimento.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milio euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente ut:

delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'art. 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 33

Disposizioni per l'Agenzia Industrie Difesa in settori ad alta intensita' tecnologica e di interesse strategico

1. Allo scopo di potenziare la capacita' produttiva, non incrementare le competenze del personale presso le unita' produttive dell'Agenzia Industrie Difesa, di cui all'articolo 48 del regolamento dell'ordinamento militare, in settori ad alta intensita' tecnologica e di interesse strategico, per l'apertura di nuove filiere produttive attraverso la realizzazione di interventi di ammodernamento autorizzato a favore dell'Agenzia industrie difesa un contributo di euro 5.500.000 per l'anno 2023 e di euro 9.000.000 per l'anno 2024.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 34

Modifiche alla disciplina dei contributi per il settore dell'autotrasporto merci e persone

1. All'articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «da destinare» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:

«da destinarsi:

a) quanto a 85 milioni di euro, al riconoscimento del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia e che esercitano le attivita' di trasporto indicate all'articolo 24, comma 2, lettera a), numero 2) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi

relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Il predetto contributo è riconosciuto nella misura massima del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022, e comunque nel massimo di spesa indicato al precedente periodo, per l'acquisto di gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante relative fatture d'acquisto. Le eventuali risorse che residuano al seguito del riconoscimento delle istanze avanzate ai sensi delle disposizioni dei periodi precedenti, possono essere utilizzate per il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre del 2022 dalle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1) del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;

b) quanto a 15 milioni di euro, al riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese che effettuano servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 19 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nei limiti dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. Il predetto contributo è riconosciuto nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo semestre dell'anno 2022, e comunque nel limite massimo di spesa indicato al precedente periodo, per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante relative fatture d'acquisto.»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. I crediti d'imposta di cui al comma 1, lettere a) e b) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 28 dicembre 2000, n. 388. Essi non concorrono alla formazione

reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta reg: sulle attivita' produttive e non rilevano ai fini del rapporto (agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dic 1986, n. 917. I predetti crediti d'imposta sono cumulabili con agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a cond: che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta reg: sulle attivita' produttive, non porti al superamento del sostenuto. I crediti di imposta possono essere utilizzati entro dicembre 2023.»;

c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui al presente articolo si app: nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Sta: relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle fin: sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, con particolare riguarde procedure di concessione dei contributi, sotto forma di ci d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa prev nonche' alla documentazione richiesta, alle condizioni di rev: all'effettuazione dei controlli.».

2. L'articolo 7 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. (abrogato.

3. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 503 e' sostituito dai seguenti:

«503. Al fine di mitigare gli effetti economici der: dall'aumento del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in : esercenti le attivita' di trasporto indicate all'articolo 24 comma 2, lettera a), numero 1), del testo unico delle dispos: legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui costi relative sanzioni penali e amministrative, di cui al de legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' riconosciuto, nel limi: 200 milioni di euro per l'anno 2023, un contributo straordin: sotto forma di credito di imposta, nella misura massima del 1: cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre dell'anno 202: l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro superiore utilizzati dai medesimi soggetti per l'esercizio predette attivita', al netto dell'imposta sul valore agg: comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Le dispos: del presente comma si applicano nel rispetto della normativa eu in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provve:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;

«503-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 50: utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 178. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre n. 917. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale credito tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

b) al comma 504, dopo le parole: «al comma 503» sono aggiunte le seguenti: «con particolare riguardo alle procedure di concessione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsti all'articolo 200, paragrafo 1, lettera a) della legge 2023, nonche' la documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli».

Art. 35

Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorita' di regolazione dei trasporti

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2023, le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 200, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 178, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 178. A tal fine e' autorizzata la spesa nel limite di 1,4 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede mediante il corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di riserva di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 36

Disposizioni in materia di lavoro marittimo

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti contingente carenza di marittimi comunitari e per consentire prosecuzione delle attività essenziali marittime, la contig territorialiale, la competitività ed efficienza del trasporto locale insulare via mare, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e pax, iscritte nel registro internazionale, adibite a tra commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza a viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, derogarsi, per un periodo non superiore a tre mesi, alle limitazioni di cui all'articolo 1, comma 5 e articolo 2, comma 1-ter del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30 attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori di lavoro e dei lavoratori comparativamente rappresentativi a livello nazionale.

Art. 37

Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale

1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «10.000 euro» aggiunte le seguenti: «, elevati a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi e degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento»;

b) al comma 14, lettera a), dopo le parole: «a tempo indeterminato» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione degli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato».

Art. 38

Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico degli ex lettori di lingua

1. All'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti la procedura

criteri di ripartizione dell'importo di cui al comma 1 a titolo di cofinanziamento, nonché gli obblighi a carico degli Atenei partecipanti.».

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. C) Ateneo statale partecipa alla procedura secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 2. La mancata partecipazione alla procedura determina, a carico dell'Ateneo statale inadempiente, l'assegnazione, per l'anno 2024, della quota spettante del Fondo Finanziamento Ordinario diminuita di un importo pari all'1 per cento di quanto erogato in relazione alla quota base assegnata al suddetto Ateneo con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 22 giugno 2022, recante Criteri di ripartizione del Fondo Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e Consorzi interuniversitari per l'anno 2022, Tabella 1, (assegnazione iniziale, colonna 1, registrato dalla Corte dei conti con data 25 luglio 2022, al numero 1968.

2-ter. Il decreto di cui al comma 2 individua altresì i casi di decadenza dal cofinanziamento nel caso di mancata osservanza da parte degli Atenei statali ammessi al cofinanziamento degli obblighi imposti dal suddetto decreto, nonché le modalità di recupero dei fondi già erogati.».

2. Il decreto di cui all'articolo 11, comma 2, della legge del 29 novembre 2017, n. 167, come modificato ai sensi del comma 1, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Capo IV

Misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale

Art. 39

Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

1. Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidezza, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 281, della legge del 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori esenzioni e sul rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 4.064 milioni di euro per l'anno 2023 e in 992 milioni di euro per l'anno 2024,

aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 4.876 milioni di euro per l'anno 2022 e a 1.156 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1.388 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto, a 1.388 milioni di euro per l'anno 2023, mediante le maggiori esenzioni derivanti dal comma 1 e quanto a 2.908 milioni di euro per l'anno 2023 e a 760 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto, a 3.488 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1.156 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 44.

Art. 40

Misure fiscali per il welfare aziendale

1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento di utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

2. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 51, comma 3, del citato testo unico delle imposte sui redditi, in relazione ai beni ceduti ai servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti per i quali non ricorrono le condizioni indicate nel comma 1.

3. Il limite di cui al comma 1 si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto in base al codice fiscale dei figli.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12,4 milioni di euro per l'anno 2023 e 12,4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44.

Art. 41

Rifinanziamento Fondo per la riduzione della pressione fiscale

1. La dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022

197 e' incrementata di 4.064 milioni di euro per l'anno 2024. I relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 44.

Art. 42

Istituzione di un Fondo per le attivita' socio-educative a favore dei minori

1. Al fine di sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro, e' istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche familiari, un Fondo con una dotazione pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, per le attivita' socio-educative a favore dei minori, destinato al finanziamento di iniziative dei Comuni, da attuare in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa. Svolgono attivita' a favore dei minori.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (il Ministro delegato per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato, citta' ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti:

a) i criteri di riparto delle risorse da destinare ai Comuni, con esclusione di quelli che espressamente manifestano, annualmente, di non voler avvalersi del finanziamento, tenuto conto dei dati relativi alla popolazione minorenni sulla base dell'ultimo censimento della popolazione residente;

b) le modalita' di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 44.

Art. 43

Disposizioni in materia di diritti dell'azionista e contenimento dei costi

1. All'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2013, n. 148, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonche' i gettoni di presenza erogati dalle amministrazioni inserite nell'elenco IST/ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 191, personale dipendente di cui al comma 471».

2. Nell'esercizio dei diritti dell'azionista in all'approvazione della politica di remunerazione di cui all'art. 123-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il Ministero dell'economia e delle finanze esercita il diritto di voto al fine di assicurare che, per gli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengano adottate strategie dirette a:

- a) contenere i costi di gestione;
- b) privilegiare le componenti variabili direttamente collegate alle performance aziendali e a quelle individuali rispetto a quelle fisse;
- c) escludere o comunque limitare i casi e l'entità di 'indennità' e degli emolumenti in qualunque modo denoncorrisposti a causa o in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro riconducibile alla volontà del lavoratore e nei casi di mandato.

Capo V

Disposizioni finali

Art. 44

Disposizioni finanziarie

1. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui all'articolo 1, lettera g), sono valutati in 43 milioni di euro per l'anno 2023, 102 milioni di euro per l'anno 2024, 312 milioni di euro per l'anno 2025, 325 milioni di euro per l'anno 2026, 342 milioni di euro per l'anno 2027, 358 milioni di euro per l'anno 2028, 385 milioni di euro per l'anno 2029, 406 milioni di euro per l'anno 2030, 426 milioni di euro per l'anno 2031, 445 milioni di euro per l'anno 2032 e 490 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 43 milioni di euro per l'anno 2024, 314 milioni di euro per l'anno 2025, 335 milioni di euro per l'anno 2026, 361 milioni di euro per l'anno 2027, 381 milioni di euro per l'anno 2028, 405 milioni di euro per l'anno 2029, 430 milioni di euro per l'anno 2030, 452 milioni di euro per l'anno 2031, 475 milioni di euro per l'anno 2032 e 516 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

2. Al comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente:
«b-bis) per il periodo di imposta successivo a quello in

alla data del 31 dicembre 2022, in deroga alle disposizioni di all'articolo 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, allo 0,6 cento;»;

b) dopo la lettera b-bis) e' aggiunta la seguente: «b-ter) decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso data del 31 dicembre 2023, allo 0,50 per cento.».

3. Il fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 e' incrementato di 545 milioni di euro per l'anno 2023.

4. Agli oneri derivanti dagli articoli 18, 39, 40, 41, 42 e 43, commi 1 e 3 del presente articolo, determinati in 3.715,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.050,8 milioni di euro per l'anno 2024, 3.300 milioni di euro per l'anno 2025, 330 milioni di euro per l'anno 2026, 347 milioni di euro per l'anno 2027, 363 milioni di euro per l'anno 2028, 390 milioni di euro per l'anno 2029, 411 milioni di euro per l'anno 2030, 431 milioni di euro per l'anno 2031, 450 milioni di euro per l'anno 2032 e 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti finanziari derivanti dall'indebitamento netto, a 3.747,5 milioni di euro per l'anno 2023, 319 milioni di euro per l'anno 2025, 340 milioni di euro per l'anno 2026, 366 milioni di euro per l'anno 2027, 386 milioni di euro per l'anno 2028, 410 milioni di euro per l'anno 2029, 435 milioni di euro per l'anno 2030, 457 milioni di euro per l'anno 2031, 480 milioni di euro per l'anno 2032 e 521 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:

a) quanto a 220 milioni di euro per l'anno 2023, mediante l'adeguato utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1;

b) quanto a 551,4 milioni di euro per l'anno 2024 mediante la corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;

c) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2023, mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

d) quanto a 28 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante la corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari derivanti da legislazione vigente conseguenti all'attuazione delle disposizioni dei contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

e) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

f) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2025, me corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e minori derivanti dall'articolo 40;

g) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla (dei deputati e dal Senato della Repubblica il 28 aprile 2023 co risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parla ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

5. L'allegato 1 alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' sost: dall'allegato 1 annesso al presente decreto.

6. All'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. le parole «105.000 milioni di euro per l'anno 2023, in 14 milioni di euro per l'anno 2024 e in 95.000 milioni di eur l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti «108.400 milioni di per l'anno 2023, in 104.500 milioni di euro per l'anno 2024 95.314 milioni di euro per l'anno 2025».

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizza: apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bi per l'attuazione del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, conve con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, del decreto- 11/01/2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 2023, n. 21.

8. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finan: autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occor variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle fir ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazion: tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissioi ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Art. 45

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno success: quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conve in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' in: nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repul italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di osservare.

Dato a Roma, addi' 4 maggio 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Cons

dei ministri

Calderone, Ministro del lavoro
e delle politiche sociali

Nordio, Ministro della giustizia

Crosetto, Ministro della difesa

Valditara, Ministro dell'istruzione
e del merito

Bernini, Ministro dell'università
e della ricerca

Salvini, Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti

Giorgetti, Ministro dell'economia
e delle finanze

Abodi, Ministro per lo sport
giovani

Garnero Santanche', Ministro
del turismo

Schillaci, Ministro della salute

Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione

Roccella, Ministro per la famiglia,
la natalità e le pari opportunità

Locatelli, Ministro per
la disabilità

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico